

COMUNE DI MANTOVA

**Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 Disposizioni Comuni	4
CAPO II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	5
Articolo 5 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.....	5
Articolo 6 - Modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione.....	5
Articolo 7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	5
Articolo 8 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione	6
Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione.....	6
Articolo 10 - Divieti e limitazioni.....	6
Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	7
Articolo 12 - Esposizioni pubblicitarie abusive	7
Articolo 13 - Presupposto del canone per l'esposizione pubblicitaria.....	7
Articolo 14 - Soggetto passivo.....	8
Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone	8
Articolo 16 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	8
Articolo 17 - Insegne di esercizio	9
Articolo 18 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone	9
Articolo 19 - Determinazione del canone	9
Articolo 20 - Dichiarazione.....	10
Articolo 21 - Versamento del canone	10
Articolo 22 - Rimborso del canone	11
Articolo 23 - Sanzioni e indennità	11
Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli	12
Articolo 25 - Riduzioni del canone	12
Articolo 26 - Esenzioni dal canone	13
CAPO III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni	14
Articolo 29 - Modalità per le pubbliche affissioni	14
Articolo 30 - Canone per le pubbliche affissioni	15
Articolo 31 - Affissioni abusive.....	15
Articolo 32 - Versamento del canone	15
Articolo 33 - Riduzioni del Canone per le affissioni	16
Articolo 34 - Esenzioni dal Canone per le affissioni	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	16
Articolo 35 - Disposizioni generali	16
Articolo 36 - Funzionario Responsabile	17
Articolo 37 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 38 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 39 - Domanda di occupazione	18
Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	18

Articolo 41 - Obblighi del concessionario	19
Articolo 42 - Durata dell'occupazione	20
Articolo 43 - Titolarità della concessione o autorizzazione o attestazione	20
Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 45 - Modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione o autorizzazione	22
Articolo 46 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione	23
Articolo 47 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	23
Articolo 48 - Classificazione delle strade	23
Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	24
Articolo 50 - Modalità di applicazione del canone	24
Articolo 51 - Passi carrabili	25
Articolo 52 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	26
Articolo 53 - Particolari tipologie di occupazione	26
Articolo 54 - Soggetto passivo	28
Articolo 55 - Esenzioni	29
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	30
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	31
Articolo 58 - Rimborsi	31
Articolo 59 - Indennità e Sanzioni	31
CAPO V – CANONE MERCATALE	32
Articolo 60 - Disposizioni generali	32
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	32
Articolo 62 - Domanda di occupazione	32
Articolo 63 - Criteri per la determinazione del canone	33
Articolo 64 - Classificazione delle strade	33
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	33
Articolo 66 - Occupazioni abusive	34
Articolo 67 - Soggetto passivo	34
Articolo 68 - Versamento del canone	34
Articolo 69 - Rimborsi	34
Articolo 70 - Indennità e Sanzioni	35
DISPOSIZIONI FINALI	35
Articolo 71 - Regime transitorio	35
Articolo 72 - Disposizioni finali	36

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disposizioni Comuni

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1 commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ne disciplina i criteri di applicazione.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Il canone patrimoniale unico sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. Dal 1° gennaio 2021 non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti comunali, fatta eccezione per le procedure di accertamento, di recupero o rimborso.
4. Si applica il Piano Generale degli impianti approvato con delibera della Giunta Comunale n. 189 del 6 novembre 2007.
5. Ai fini del presente regolamento le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni di messaggi pubblicitari si dividono in annuali (o permanenti) e giornaliere (o temporanee):
 - a. si considerano annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate in seguito al rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, ad eccezione delle occupazioni relative ai passi carrabili di durata non superiore ai 29 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. si considerano temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione / autorizzazione / attestazione, è inferiore all'anno;
 - c. le occupazioni effettuate con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerarsi temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o di presentazione di dichiarazione, di durata superiore a 90 giorni è considerata annuale, ad eccezione della pubblicità effettuata con veicoli adibiti al trasporto pubblico;
 - e. la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata ai sensi del successivo art. 20 per le quali è stata comunicata una durata non superiore a 90 giorni è considerata temporanea;
 - f. per la pubblicità temporanea effettuata con locandine, striscioni e simili, la durata minima dell'esposizione, ai soli fini dell'applicazione del canone, è stabilita in giorni 30.

CAPO II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone, di cui all'art. 1 comma 819 lettera b) della Legge 160/2019, relativo alla diffusione, anche abusiva, di messaggi pubblicitari, effettuata mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dell'art. 1 comma 819 della Legge 160/2019. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la superficie eccedente è comunque soggetta al canone per l'occupazione.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone per l'esposizione pubblicitaria: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. I mezzi di diffusione pubblicitaria sono definiti e disciplinati nel Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Mantova e la superficie massima consentita per l'effettuazione della pubblicità diretta è pari a mq 1900.

Articolo 5 - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Il piano Generale degli Impianti deve essere redatto nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.lgs. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96).
2. Il piano deve contenere:
 - a) l'individuazione delle tipologie dei mezzi di diffusione pubblicitaria e degli impianti per l'affissione pubblica e diretta;
 - b) l'individuazione del numero complessivo degli impianti da installarsi nel territorio comunale all'interno del centro abitato;
 - c) l'individuazione delle modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari e dei criteri per l'effettuazione della pubblicità.
3. Il piano prevede inoltre la distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico.

Articolo 6 - Modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione

1. L'installazione di impianti o l'utilizzo di altri mezzi pubblicitari lungo le strade, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio di competenza comunale (interne o esterne al centro abitato) è soggetta, nei casi previsti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 3.4.1992, n. 285. Se la pubblicità è visibile da una strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è anche subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario.
2. Le modalità per la presentazione delle richieste di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari sono disciplinate nel Piano Generale degli Impianti.

Articolo 7 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di impianti o all'utilizzo di altri mezzi pubblicitari da parte del comune è rilasciata a titolo strettamente personale per cui non è consentito il trasferimento ad eccezione di quanto previsto nei casi di cessione d'azienda.
2. Chi intende succedere, al precedente titolare dell'autorizzazione, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, emetterà un nuovo atto di autorizzazione, con conseguente pagamento del relativo canone.

3. Nelle more dell'istruttoria, il subentrante, in possesso dei requisiti previsti, potrà proseguire nell'utilizzo del mezzo pubblicitario alle medesime condizioni previste nel precedente atto di autorizzazione.

Articolo 8 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone per l'esposizione pubblicitaria oltre trenta giorni dal termine previsto;
 - b. l'uso improprio e/o il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione o nel presente Regolamento;
 - c. il mancato avvio della forma pubblicitaria richiesta entro 4 mesi dalla data dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal versamento del canone ancora dovuto relativamente al periodo di effettivo utilizzo; il canone corrispondente al periodo successivo alla decadenza sarà trattenuto a titolo di penale.
3. La regolarizzazione del pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza evita la dichiarazione di decadenza da parte degli Uffici preposti
4. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare dell'autorizzazione;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare dell'autorizzazione;

Articolo 9 - Modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di autorizzazione rilasciato, con obbligo di rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1 il titolare dell'autorizzazione avrà diritto, previa richiesta, al rimborso della sola quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. La quota del canone da rimborsare è calcolata in base alla tariffa annuale divisa in dodicesimi e moltiplicata per i mesi di mancato godimento dell'esposizione. A tal fine la mensilità da rimborsare è computata per intero nel caso in cui la rimozione avvenga prima del quindicesimo giorno del mese; se la rimozione avviene dal quindicesimo giorno del mese il calcolo del rimborso dovuto decorrerà dal mese successivo.
3. È onere dell'interessato rimuovere la pubblicità entro la data indicata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 10 - Divieti e limitazioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la propaganda pubblicitaria in qualunque forma, diretta o indiretta, di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo.
Ai fini della presente disposizione regolamentare, si intende quale forma di propaganda pubblicitaria diretta anche l'esposizione presso la sede degli operatori di gioco d'azzardo di cartelli o avvisi di qualsiasi natura volti a rendere pubbliche le vincite realizzate.

2. Chi trasgredisce ai divieti di cui al precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali in caso di violazione dei Regolamenti comunali.
3. Le modalità di effettuazione della pubblicità sonora sono disciplinate nel Piano Generale degli Impianti.
4. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
5. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita nei casi previsti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 11 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. E' comunque soggetta al pagamento del canone anche la pubblicità effettuata in difformità di leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria effettuata.
3. Il Comune può provvedere in qualsiasi momento ad ordinare la rimozione del materiale esposto abusivamente.

Articolo 12 - Esposizioni pubblicitarie abusive

1. E' considerata abusiva la pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione, ovvero risultante non conforme alle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione relative alla forma, al contenuto, alle dimensioni, alla sistemazione o all'ubicazione del mezzo pubblicitario.
E' considerata altresì abusiva la pubblicità esposta senza aver presentato la dichiarazione nei casi indicati dall'articolo 20 del presente regolamento, o in difformità rispetto a quanto indicato nella dichiarazione stessa.
2. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al successivo art. 23, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile mentre si considera temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari, realizzata mediante le altre tipologie di mezzi pubblicitari, ed effettuata dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla polizia locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedervi entro il termine indicato nell'ordine di rimozione. In caso di inadempienza alla rimozione provvede il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, con addebito dei relativi oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 13 - Presupposto del canone per l'esposizione pubblicitaria

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 1 comma 818 della Legge 160/2019, il canone è altresì dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, anche nel caso in cui la stessa abbia istituito il canone di cui all'art. 1 comma 819 lettera a).
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, da chiunque diffusi a qualunque titolo fatti salvi i casi di esenzione previsti al successivo art. 26. Si intendono soggetti

all'applicazione del canone i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.

Articolo 14 - Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso o colui che presenta la dichiarazione nei casi previsti dal successivo art. 20. E' tenuto altresì al pagamento del canone il soggetto che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario in maniera abusiva.
2. E' obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 - Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in esso contenuti. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto stabilito per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari poli facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate per l'esposizione pubblicitaria.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente e l'arrotondamento è applicato a ciascuna di esse.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. L'iscrizione pubblicitaria costituita da lettere separate applicate a distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili si considerano mezzo pubblicitario unico da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che le comprende.
8. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Articolo 16 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, e della determinazione delle relative tariffe, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, normale e speciale, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche ai fini dell'applicazione del canone delle esposizioni pubblicitarie costituisce l'allegato A del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 17 - Insegne di esercizio

1. Il canone per l'esposizione pubblicitaria non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività alla quale si riferiscono qualora la superficie complessiva delle insegne non sia superiore a 5 metri quadri.
2. Ai soli fini dell'applicazione del canone, si considerano insegne di esercizio le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili, a carattere permanente, opachi, luminosi o illuminati, esposti presso la sede e le sue pertinenze, nelle immediate vicinanze o in prossimità del luogo nel quale si svolge l'attività, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica dei prodotti venduti o fabbricati o dei servizi prestati. Le insegne devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività a cui si riferiscono.

Articolo 18 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera da applicare per la determinazione del canone per l'esposizione pubblicitaria sono quelle stabilite dall'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di deliberazione delle tariffe la Giunta Comunale applica alle tariffe standard dei coefficienti di riduzione o di maggiorazione sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - b. classificazione delle strade ai sensi del precedente articolo 16;
 - c. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, con distinzione tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - d. valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione e alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
2. I coefficienti di cui al precedente comma 1 e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
3. La Giunta Comunale può diversificare i coefficienti da utilizzare per la determinazione delle tariffe in base alle diverse modalità di diffusione del mezzo pubblicitario. In particolare può essere diversificata la tariffa per la pubblicità effettuata:
 - con pannelli luminosi, display anche a messaggio variabile;
 - con striscioni trasversali;
 - su veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato;
 - su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - attraverso proiezioni;
 - attraverso cartelli mobili mono facciali o bifacciali posti sui carrelli della spesa di supermercati e centri commerciali;
 - con palloni frenati e simili;
 - mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Articolo 19 - Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno durante il quale si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria temporanea sia effettuata con locandine, striscioni e simili, la durata minima dell'esposizione, ai fini del calcolo del canone, è stabilita in giorni trenta.
3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato A del presente regolamento, sono considerate in *categoria speciale*. Le esposizioni pubblicitarie effettuate nelle strade, vie o piazze non incluse nell'elenco di cui all'allegato A sono considerate in *categoria normale*.
4. Per le esposizioni pubblicitarie, effettuate sia in forma opaca che luminosa, il canone è calcolato, in relazione alla categoria di appartenenza e alla tipologia di esposizione, applicando il relativo coefficiente moltiplicatore diversificato sulla base della superficie del mezzo pubblicitario come segue:
 - esposizione pubblicitaria con superficie fino a metri quadrati 1;
 - esposizione pubblicitaria con superficie superiore a metri quadrati 1 e fino a metri quadrati 5,5;
 - esposizione pubblicitaria con superficie superiore a metri quadrati 5,5 e fino a metri quadrati 8,5;
 - esposizione pubblicitaria con superficie superiore a metri quadrati 8,5.
5. Le tariffe previste per le esposizioni pubblicitarie vengono annualmente aggiornate attraverso l'applicazione del tasso accertato di inflazione, come da indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo fissati alla data del 30 novembre dell'anno precedente, fatta salva diversa valutazione della Giunta.

Articolo 20 - Dichiarazione

1. Nei casi in cui non è prevista una specifica autorizzazione preventiva il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare l'esposizione pubblicitaria, a presentare al Comune, o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, sull'apposito modello, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti. In particolare la dichiarazione dovrà essere presentata nei casi di esposizioni pubblicitarie realizzate tramite:
 - a. locandine;
 - b. pubblicità su autoveicoli;
 - c. tutte le tipologie di esposizione non rientranti nell'art. 23 del Codice della strada.Sono in ogni caso soggette all'obbligo dichiarativo tutte le esposizioni pubblicitarie di durata non superiore a 90 giorni.
2. La dichiarazione dovrà altresì contenere l'attestazione che la pubblicità esposta è conforme alle disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del Codice della strada e a qualunque altra disposizione normativa o regolamentare vigente in materia.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone. Il Comune procede al conguaglio fra l'importo del canone dovuto a seguito della nuova dichiarazione e il canone versato per lo stesso periodo.
4. La presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo e il versamento del canone non esonerano comunque il soggetto passivo dall'obbligo di munirsi delle autorizzazioni o concessioni richieste da altre disposizioni normative o regolamentari, comprese quelle del presente regolamento.

Articolo 21 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone per l'esposizione pubblicitaria deve essere effettuato secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ovvero direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.
2. Per la pubblicità annuale, avente inizio nel corso dell'anno, per il primo anno di esposizione l'importo del canone viene determinato suddividendo l'importo del canone annuale in dodicesimi e moltiplicandolo

per i mesi di effettivo utilizzo. A tal fine la mensilità è computata per intero nel caso in cui l'inizio dell'esposizione avvenga entro il quindicesimo giorno del mese.

3. Per le annualità successive a quella nella quale è iniziata l'esposizione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Qualora il canone annuale sia superiore ad Euro 600,00, su richiesta del contribuente, l'importo dovuto può essere corrisposto in rate anticipate, fino ad un massimo di sei, con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il versamento effettuato oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza della rata o il mancato pagamento anche di una sola rata, fanno decadere il contribuente dal beneficio del pagamento rateale.
5. Il termine per il versamento del canone annuale può essere differito dalla Giunta Comunale per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere altresì differiti anche i termini per il versamento delle singole rate.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi oppure per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 22 - Rimborso del canone

1. Il rimborso del canone versato e non dovuto deve essere richiesto dal soggetto passivo entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, o il concessionario, provvede ad evadere l'istanza di rimborso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. All'istanza di rimborso, redatta in carta semplice e corredata dalle attestazioni dei pagamenti effettuati, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante il diritto alla restituzione e deve riportare:
 - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, se persona fisica, sede legale e codice fiscale se persona giuridica;
 - b. le motivazioni poste a fondamento dell'istanza;
 - c. la quantificazione del canone di cui si è a richiedere il rimborso
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale a decorrere dal giorno dell'avvenuto versamento.

Articolo 23 - Sanzioni e indennità

1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, un'indennità, pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, calcolata considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari, realizzata mediante le altre tipologie di mezzi pubblicitari, effettuata dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla polizia locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa, da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone dovuto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese e gli oneri per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone per l'esposizione pubblicitaria si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato tardivamente, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.

5. Le sanzioni e l'indennità di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle relative alle violazioni al codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge 160 del 2019.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il funzionario responsabile, nel caso in cui il soggetto passivo versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, a seguito di apposita istanza, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente. Le modalità della rateizzazione sono stabilite dalle disposizioni normative e dal regolamento generale delle entrate del Comune di Mantova.
8. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento quando il canone da recuperare, aumentato delle sanzioni, delle indennità e degli interessi, non supera l'importo di Euro 20,00.
9. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il versamento, dell'intero importo o delle singole rate, il soggetto passivo può sanare spontaneamente la tardività del pagamento versando, contestualmente al canone dovuto, la sanzione, calcolata nella misura del 5 per cento del canone stesso, e gli interessi calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 24 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal codice della strada.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato è dovuto il canone, calcolato sulla superficie dell'esposizione pubblicitaria, e sulla base della tariffa e dell'apposito coefficiente stabiliti dalla Giunta Comunale.
3. La pubblicità di cui al precedente comma 2 è da considerarsi temporanea.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di impresa il canone è calcolato sulla base degli appositi coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale e diversificati a seconda della portata dell'automezzo. Non sono assoggettate al canone le sole indicazioni del marchio, della ragione sociale o dell'indirizzo della ditta purché apposti, per non più di due volte, sui veicoli di proprietà dell'impresa nei limiti di quanto stabilito nel successivo art. 26 lettera k).
5. Per la pubblicità visiva effettuata tramite i cosiddetti camion vela, nel caso in cui la sosta si protrae per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
6. Il canone per la pubblicità sui veicoli è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, nel caso di veicoli ad uso pubblico e al Comune nel quale il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica, o la sede legale, nel caso di veicoli ad uso privato.
7. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa il canone è dovuto al Comune dove ha sede l'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Non sono in ogni caso soggette al canone le esposizioni pubblicitarie di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

Articolo 25 - Riduzioni del canone

1. Il canone per l'esposizione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. Il patrocinio o la partecipazione dell'Ente deve essere attestato da apposita documentazione.

- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 26 - Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la locazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la sola parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g. le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
- j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti, per non più di due volte, sui veicoli di proprietà dell'impresa utilizzati per il trasporto per conto di essa. L'esenzione dal canone si applica nel caso in cui ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato. Sono in ogni caso esenti dal canone le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto sui veicoli realmente impiegati per il trasporto stesso, anche se questo viene effettuato per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

CAPO III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione; gli impianti di affissione diretta di proprietà privata sono assoggettati alla disciplina del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e del canone per l'esposizione pubblicitaria.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni pubbliche è pari a mq. 2.000, mentre la superficie degli impianti da destinare alle affissioni dirette è pari a mq 3.500

Articolo 28 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, negli appositi impianti a ciò destinati.
2. Il servizio gestisce altresì, nella misura stabilita dal presente regolamento, le affissioni di natura commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione, ai fini dell'applicazione del canone, è pari a 10 giorni.

Articolo 29 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati tassativamente non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro data a cura del Comune o del concessionario. Qualora il termine di consegna non venga rispettato non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, senza diritto a rimborsi o risarcimenti per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale da affiggere è considerata rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il gestore rimborsa le somme versate entro 180 (centottanta) giorni dalla richiesta di annullamento.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il Comune, o il concessionario del servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo per ciascuna commissione la cui misura è indicata dalla Giunta Comunale nella apposita delibera.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 30 - Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1 comma 827 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone è determinato sulla base della tariffa standard giornaliera prevista dall'art. 1 comma 827, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In sede di deliberazione delle tariffe la Giunta Comunale può applicare alla tariffa standard dei coefficienti di riduzione o di maggiorazione sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade ai sensi del precedente articolo 16;
 - b. numero di fogli che costituiscono i manifesti e dimensione dei manifesti.
3. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a. per le richieste di affissione di manifesti inferiore a cinquanta fogli;
 - b. per le richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c. per le richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli;
 - d. per le richieste di affissione in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.
4. Le disposizioni previste dal capo II del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche al canone per le pubbliche affissioni.

Articolo 31 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni previste dall'art. 23 del presente Regolamento.
4. Per la rimozione o copertura delle affissioni abusive è previsto a carico dei responsabili, per ogni manifesto di formato 70 x 100, l'addebito del costo pari ad Euro 5,00 per ogni foglio.

Articolo 32 - Versamento del canone

1. Il versamento del canone per le pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ovvero direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'ente.

Articolo 33 - Riduzioni del Canone per le affissioni

1. I coefficienti stabiliti per la determinazione del canone per il servizio delle pubbliche affissioni sono ridotti alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi alle attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale o nel caso in cui la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 34 - Esenzioni dal Canone per le affissioni

1. Sono esenti dal canone le affissioni aventi ad oggetto:
 - a. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Mantova, e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del comune stesso.
 - b. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina i criteri di applicazione del canone, di cui all'art. 1 comma 819 lettera a) della Legge 160/2019, relativo all'occupazione, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento del canone e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone di occupazione di suolo: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione, aventi durata uguale o superiore all'anno e non superiore a 9 anni, fatta salva la durata massima di anni 29, nei casi disposti dall'art. 27, comma 5, del D.lgs. 30.04. 1992, n. 285, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono giornaliere o temporanee le occupazioni, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione, autorizzazione o attestazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda o dichiarazione dell'interessato. I provvedimenti comunali vengono rilasciati fatti salvi i diritti di terzi.
3. In conformità all'art. 1, comma 5, lettera c) del presente Regolamento le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono sempre considerate temporanee, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni; il periodo di occupazione richiesto dovrà essere coerente con la tipologia di intervento edilizio da effettuare e con la classificazione dell'intervento come definita dalle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione o attestazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione o attestazione;
 - di aree eccedenti la superficie concessa;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione o attestazione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione o attestazione medesima.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni permanenti per le quali, per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, non sia stato corrisposto il canone e per le quali sia stata dichiarata la decadenza.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al successivo articolo 60, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni senza impianti o manufatti di carattere stabile ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, fermo restando che alle occupazioni abusive non

sono riconoscibili le esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente concesionate o autorizzate o oggetto di attestazione da parte degli uffici comunali.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 37 del presente regolamento, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente, a seconda della necessità e della tipologia di occupazione:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico da parte di onlus;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio per occupazione a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche per propaganda elettorale nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'occupazione di suolo pubblico senza modifiche alla circolazione nei casi e con le modalità previste dalla modulistica;
 - domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione in tutti gli altri casi.
2. La domanda di cui sopra, redatta in bollo con salvezza delle esenzioni di legge, e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate in conformità alla modulistica pubblicata sul sito del Comune di Mantova. La domanda e la dichiarazione sopra citata devono contenere quanto previsto nella modulistica ed essere presentate in formato digitale; qualora quest'ultima risulti incompleta, o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria, o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati sarà dichiarata inaccoglibile.
3. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
4. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento comunale soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano ritardi. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, corredata di documentazione fotografica idonea a rappresentare l'emergenza, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni previste all'art. 60 del presente regolamento, con obbligo di immediata liberazione dell'area.
5. Si intendono non soggette all'obbligo di cui al comma 1 le occupazioni temporanee di suolo e soprassuolo realizzate con festoni, addobbi, ecc. in occasione di festività, a condizione che le stesse avvengano entro i limiti del marciapiede esistente e garantiscano la circolazione pedonale nel rispetto delle norme previste dal regolamento del Codice della Strada.

Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Le domande di occupazione suolo sono da presentare allo Sportello Unico per le Imprese e i Cittadini, che deve verificarne la completezza e provvedere alla assegnazione delle stesse ai competenti uffici per l'eventuale prosieguo dell'istruttoria e la relativa definizione per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/attestazione.
2. Ove la domanda/dichiarazione risulti incompleta o mancante di uno o più dati essenziali ai fini dell'istruttoria o non sia prodotta sulla prevista modulistica o non sia pervenuta entro i termini indicati, la stessa sarà dichiarata inaccoglibile: se carente di documentazione non essenziale, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione entro trenta giorni. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda/dichiarazione deve essere effettuata

dall'interessato, a pena di archiviazione della stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.

3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad acquisire dagli Uffici o Settori Comunali competenti i necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi o di richiedere il parere di altri Uffici, Settori od autorità esterni al Comune.
4. Il termine per la conclusione del procedimento, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge, è di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.
Il termine è interrotto ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o di rettifica dall'interessato o da altra Pubblica Amministrazione, e riprende a decorrere ex novo dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta. In caso di integrazione parziale il termine resterà sospeso. I predetti termini sono inoltre interrotti qualora fosse necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o Autorità, e riprendono a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento del parere richiesto. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi relativi all'occupazione per motivi d'urgenza.
5. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
6. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni.
7. Le concessioni /autorizzazioni / attestazioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
8. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione sono ad esclusivo e totale carico dell'interessato.
9. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data indicata nella medesima e dall'avvenuta corresponsione del canone.
10. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di quattro mesi dalla data di rilascio. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.
11. Nel caso in cui sia richiesta da più persone l'occupazione della stessa area pubblica, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa alla emissione o rinnovo dell'autorizzazione o concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti al canone oggetto del presente Regolamento o al canone di occupazione suolo pubblico in vigore fino al 31.12.2020.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specifiche dell'atto di concessione/autorizzazione /attestazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a. eseguire di norma nelle vie poste all'interno dell'area delimitata dalle seguenti strade: V.le Mincio, Lungolago Dei Gonzaga, Via Fondamenta, Via Trieste, C.so Garibaldi, V.le

Risorgimento, V.le Della Repubblica, P. le Gramsci, V.le Piave, L.go Pradella, Via Bettinelli, P. le Don Leoni e V.le Pitentino, l'installazione di ponteggi secondo la tecnica "a sbalzo" al fine di agevolare sia il transito pedonale sia quello veicolare sul marciapiede e sulla strada;

- b. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione d'occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, e fatte salve le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni, può provvedervi il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
 - c. custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
 - d. comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro trenta giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o di altri dati riportati nella concessione o contratto;
 - e. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'occupazione;
 - f. rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione/attestazione ai sensi del successivo articolo 43;
 - g. versare il canone alle scadenze previste;
 - h. non danneggiare i prati, gli arbusti, le fioriture e la vegetazione in generale, nonché gli arredi e gli impianti esistenti, mantenendo in condizione d'ordine e pulizia l'area occupata;
 - i. limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e alla tipologia di occupazione in essa prevista, e non prostrarla oltre la durata stabilita;
2. A garanzia degli obblighi assunti con i provvedimenti emessi il Comune potrà chiedere una somma a titolo di cauzione infruttifera, da versare con le modalità previste dal comune stesso, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che contempli le clausole stabilite dal comune. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione, a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Per ogni tipo di occupazione è facoltà della Giunta Comunale determinare i criteri relativi alla durata della concessione. Per le attrazioni "spettacolo viaggiante" si applica il vigente Regolamento per l'esercizio dell'Attività Circense e dello Spettacolo Viaggiante.

Articolo 43 - Titorità della concessione o autorizzazione o attestazione

1. La concessione o autorizzazione da parte del comune è rilasciata al richiedente a titolo strettamente personale, per cui non sono consentiti il trasferimento o la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto nei casi di cessione d'azienda. L'attestazione da parte del comune è rilasciata all'interessato a titolo strettamente personale, per cui non è consentito il trasferimento a terzi.
2. Chi intende succedere al precedente concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale emetterà un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del relativo canone.

3. In caso di richiesta di subentro per affitto d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa da parte del competente settore comunale, la concessione sarà aggiornata indicando anche il nominativo di chi esercita l'attività. Il proprietario dell'azienda rimarrà comunque il titolare della concessione, sino alla scadenza naturale prevista nell'atto originario emanato dal Comune e dovrà provvedere al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal Regolamento e delle eventuali sanzioni rilevate ai sensi del successivo art. 59.
4. In caso di richiesta di subentro per cessione d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione amministrativa da parte del competente settore comunale, si rilascerà il subentro nella concessione anche nel caso vengano accertate delle morosità nel pagamento del canone per le annualità precedenti, anche parziali. In tale caso si procederà nei confronti del precedente titolare dell'attività alla riscossione coattiva delle somme dovute, secondo le modalità previste.
5. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione cedesse a terzi un immobile con passi o accessi carrabili, dovrà essere presentata all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 39.
6. Nelle more dell'istruttoria, il subentrante in possesso dei requisiti eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.
7. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazione di spazi od aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio a carattere permanente, dovrà essere presentata al Settore comunale competente secondo la procedura di cui all'art. 39 del presente regolamento.
8. La domanda di subentro di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione/autorizzazione/attestazione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante, in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione.

Articolo 44 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, oltre 30 giorni dal termine previsto;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c. la violazione alla norma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f), relativa al divieto di sub-concessione;
 - d. la recidiva nelle violazioni delle prescrizioni del provvedimento comunale o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico, come disciplinata all'art. 45, comma 3 del presente regolamento.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione; il canone già versato per il periodo successivo alla decadenza sarà trattenuto a titolo di penale, nei casi contemplati nel precedente comma 1.
3. La regolarizzazione del pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza evita la dichiarazione di decadenza da parte degli Uffici preposti.
4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

Articolo 45 - Modifica, sospensione, revoca o rinuncia della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione o attestazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione o attestazione, di cui al comma precedente, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di occupazione corrisposto, previa richiesta da parte dell'intestatario del provvedimento. La quota del canone da rimborsare è calcolata in base alla tariffa annuale divisa in dodicesimi e moltiplicata per i mesi di mancato godimento dell'occupazione. A tal fine la mensilità è computata per intero nel caso in cui la mancata occupazione avvenga prima del quindicesimo giorno del mese; se la mancata occupazione avviene dal quindicesimo giorno del mese il calcolo del rimborso dovuto decorrerà dal mese successivo.
3. La concessione viene sospesa fino a sette giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. In caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione sopra citato ed entro 12 mesi dalla stessa, è dichiarata la decadenza della concessione.
4. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo, (per periodi non superiori ai quindici giorni oltre quali si applica il precedente comma 2) in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di inerzia dell'interessato vi procederà d'ufficio il competente settore comunale, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
5. E' sempre disposta la revoca della concessione/autorizzazione nei casi previsti dall'art. 40, comma 10, del presente regolamento. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida a riprendere l'esercizio dell'attività entro quindici giorni dalla data della notifica summenzionata. Ove non sia ripresa l'attività o non siano state compiute le opere cui è obbligato il titolare della concessione/autorizzazione, oltre al provvedimento di revoca, il competente settore comunale potrà provvedere d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio che ha rilasciato l'atto, da presentare con un preavviso di trenta giorni per le occupazioni permanenti e di sette giorni per le occupazioni temporanee superiori alle 48 ore; se la rinuncia avviene nei termini sopra indicati si provvederà alla restituzione del canone versato.

Se la rinuncia delle occupazioni temporanee viene presentata con un preavviso minore dei sette giorni previsti, si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato della somma corrispondente al numero di giorni di preavviso non rispettati. Se la rinuncia viene presentata quando l'occupazione è in corso, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, ad eccezione di fatti intervenuti, estranei alla volontà del concessionario o non preventivabili al momento della richiesta di occupazione suolo pubblico (sono esclusi gli impedimenti di carattere atmosferico). In tal caso si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato del periodo dei sette giorni di preavviso e del periodo di occupazione (anche se non effettiva, in quanto intesa come riserva dell'area). Per le occupazioni di durata non superiore alle 48 ore, qualora la rinuncia avvenga il primo giorno dell'occupazione stessa (in tal caso, data la brevità, sono ammissibili gli impedimenti di carattere atmosferico), non si procederà al rimborso, ma al solo differimento della data di occupazione, con compensazione di quanto versato, purché l'occupazione effettiva non sia in atto. Non sono rimborsabili i diritti di segreteria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Per le occupazioni permanenti deve essere corrisposta la parte del canone quantificato in dodicesimi relativamente al mese in cui è stata comunicata al Comune la rinuncia. In ogni caso, ai

fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione della stessa.

Articolo 46 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione /autorizzazione permanente sono rinnovabili alla scadenza, alle stesse condizioni dell'atto originario e sempre che l'intestatario sia in regola con i versamenti del canone relativo alle annualità precedenti. Le concessioni/ autorizzazioni temporanee possono essere prorogate alle stesse condizioni del provvedimento originario.
2. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta dal concessionario almeno trenta giorni prima della data di scadenza. Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione/autorizzazione/attestazione può chiedere la proroga presentando istanza almeno sette giorni prima della scadenza. Qualora la domanda di proroga per occupazioni temporanee pervenisse oltre il termine di sette giorni la stessa verrà presa in esame soltanto se non risulta agli atti altra domanda di occupazione per l'area interessata.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione/attestazione che si intende prorogare. Qualora fossero previste modifiche od integrazioni sarà necessario inoltrare una nuova richiesta ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento.
4. Il provvedimento originario di intende prorogato sino alla data di rilascio del provvedimento di proroga o di rinnovo; in caso di esito non favorevole della proroga o del rinnovo il concessionario è tenuto comunque al pagamento del canone per il solo periodo decorrente dalla scadenza sino alla data del diniego.
5. Le proroghe saranno soggette, oltre al canone di occupazione suolo, ad un'indennità dovuta quale corrispettivo per la riserva dell'area che viene sottratta all'uso pubblico pari:
 - a. al canone maggiorato del 25% per i primi tre mesi di proroga;
 - b. al canone maggiorato del 50% per i successivi tre mesi;
 - c. al canone maggiorato del 100% per gli ulteriori mesi successivi su base annua.
6. Le occupazioni esenti dal canone sono soggette alla medesima indennità di cui al comma precedente.
7. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere differite o sospese le indennità per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 47- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone per l'occupazione sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. In sede di deliberazione delle tariffe la Giunta Comunale applica alle tariffe standard dei coefficienti di riduzione o di maggiorazione sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade;
 - b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e. valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 48 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicato un coefficiente più elevato. Il coefficiente per le strade di 2^a categoria è ridotto in misura del 25 % per cento rispetto alla 1^a categoria. Il coefficiente per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. Le tre categorie di classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone sono riportate nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 49 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, tranne i casi di subentro previsti dall'art. 43 del presente regolamento. A tal fine la mensilità è computata per intero nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga entro il quindicesimo giorno del mese.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione dei coefficienti.
4. Le tariffe previste per le occupazioni vengono annualmente aggiornate attraverso l'applicazione del tasso accertato di inflazione, come da indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo fissati alla data del 30 novembre dell'anno precedente, fatta salva diversa valutazione della Giunta.

Articolo 50- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare-superiore.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annuale è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al comma precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al precedente comma 1 è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
4. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione; nel caso di copertura con pensiline, tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente eccedente l'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo

pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfettaria di Euro 1,00/utente. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800,00, ai sensi dell'art. 1 comma 831 della Legge 160/2019. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuate dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ogni anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. In caso di occupazioni di suolo che insistano su aree a parcometro il canone giornaliero di occupazione al metro quadrato da applicare corrisponde alla tariffa oraria di parcometro stabilita dalla Giunta;
9. Nel caso in cui, oltre all'occupazione di suolo pubblico, si rendesse necessario occupare con cartelli stradali o altro anche l'area a parcometro sul lato opposto al fine di garantire la circolazione veicolare e/o pedonale, l'interessato dovrà corrispondere un'indennità al metro quadrato pari alla tariffa oraria di parcometro stabilita dalla Giunta; tale indennità dovrà essere corrisposto anche in caso di esenzione dal canone di occupazione.
10. Nei casi di cui ai precedenti commi 8 e 9, verrà applicata al gestore delle aree a parcheggio a pagamento una riduzione della tariffa pari al numero di posti auto occupati /giorno moltiplicato per l'introito giornaliero di un posto auto ed il numero dei giorni di occupazione. Ai fini di detto calcolo, si assume convenzionalmente che un posto auto sia pari a 10 mq e che l'introito giornaliero sia dato dalla media giornaliera dell'introito prodotto da un posto auto nell'anno precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e verrà rideterminato in caso di aggiornamento delle tariffe.
11. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è applicato sul 35% delle aree effettivamente concessionate/autorizzate.
12. Per le superfici eccedenti i 1.000 mq., oggetto di occupazioni sia temporanee che permanenti, escluse quelle indicate nel precedente comma 7 e quelle realizzate da distributori di carburante, il canone è applicato sul 10% delle aree effettivamente concessionate/autorizzate.

Articolo 51 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero per l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e delle restanti disposizioni in materia. Per le occupazioni di cui sopra la superficie, ai fini dell'applicazione del canone, è ottenuta moltiplicando la larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale". L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, è riservata – in forza della concessione/autorizzazione per l'uso del passo e/o accesso carrabile, da rilasciarsi al proprietario o titolare di altro diritto reale, al titolare della stessa che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante ed a esporre il cartello con il numero della autorizzazione comunale.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali sia stato affrancato il canone. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 52- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari, e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata a carico del concessionario;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lettera a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1500 per cento per le occupazioni fino a 20 metri quadrati e del 600 per cento oltre i 20 metri quadrati;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lettera b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni, previo pagamento del relativo canone.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 53 - Particolari tipologie di occupazione

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. In corrispondenza, o nelle immediate vicinanze, degli accessi pedonali principali di alberghi aventi un numero minimo di 10 camere, può essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la fermata dei veicoli per il tempo strettamente necessario alla sola operazione di transito pedonale e movimentazione del relativo bagaglio, con assoluta esclusione della sosta.

Le dimensioni minime dell'occupazione concessa saranno pari ad uno stallo di sosta auto (indicativamente mt. 5,00 x 2,00) e quelle massime pari a due stalli di sosta auto a nastro (indicativamente mt. 10,00 x 2,00).

L'area dovrà essere opportunamente segnalata ed identificata a cura e spese del titolare della concessione/autorizzazione, secondo le prescrizioni impartite dalla Polizia Locale. Al termine della concessione/autorizzazione l'intestatario sarà tenuto al ripristino dei luoghi. In caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato d'ufficio a cura dell'Amministrazione con addebito delle spese a carico dell'intestatario stesso. La concessione / autorizzazione verrà rilasciata alle condizioni previste per le occupazioni permanenti, con durata indicativa di anni tre e sarà assoggettata alla relativa specifica disciplina e tariffa.

3. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico al fine di effettuare raccolte occasionali di fondi ex art. 143 del T.U.I.R. i soggetti giuridici di cui all'art. 55 comma 1° lettera d) del presente regolamento possono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati.

Tale dichiarazione non è soggetta all'emissione di un atto autorizzativo esplicito ma, una volta presentata al settore competente, costituisce titolo per l'occupazione stessa.

Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse esclusivamente per i seguenti casi:

- a. nelle sole vie indicate dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo;
- b. per un ingombro massimo di mq 10;
- c. per il posizionamento di tavoli, sedie, gazebo aperti;
- d. per un'occupazione massima di 48 ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di norma di trenta giorni.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. deve essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno m. 1,30 per il passaggio dei pedoni;
- b. devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
- c. in caso di concomitanza di richieste, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta;
- d. devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica, nonché del regolamento locale di Igiene e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.

4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche allo scopo di esercitare propaganda elettorale ai sensi delle leggi 4/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 nonché per l'esercizio dei diritti civili e politici è gratuita e non è soggetta all'emissione di alcun atto autorizzativo esplicito, ma a una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti sotto indicati; l'attestazione comunale rilasciata a seguito delle verifiche espletate d'ufficio costituirà titolo per l'occupazione stessa.

La procedura di cui al presente comma si applica per:

- a. la propaganda elettorale con tavoli, veicoli e gazebo aperti, per un massimo di mq 16;
- b. l'esercizio dei diritti politici (raccolta firme per petizioni, referendum, presentazione candidature, ecc.);
- c. l'esercizio dei diritti civili costituzionalmente garantiti.

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti condizioni:

- a. l'occupazione di suolo pubblico per la propaganda elettorale può essere svolta a partire dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino alle ore 24 del venerdì precedente il primo giorno dell'elezione stessa;

- b. dovranno essere rispettate le norme speciali vigenti per la disciplina della propaganda elettorale;
 - c. dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare e, se l'occupazione avverrà sul marciapiede, dovrà essere lasciato libero uno spazio di norma di almeno metri 1,30 per il passaggio dei pedoni;
 - d. devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;
 - e. non è possibile effettuare alcun tipo di vendita;
 - f. in caso di richieste concomitanti, la priorità è concessa a chi ha presentato per primo la richiesta. L'altro dichiarante potrà occupare un'area diversa d'intesa con il settore competente.
 - g. dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.
5. La concessione di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata al proprietario (titolare) dell'azienda solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente. L'area di occupazione dovrà pertanto corrispondere all'affaccio della vetrina di pertinenza dell'attività. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione dovrà avvenire nella fascia tra le colonne o tra le alberature.
- In via eccezionale, e fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purché siano nelle immediate vicinanze allo stesso ed alla condizione essenziale che i terzi interessati concedano nulla-osta a tali occupazioni. Nel caso in cui nei locali antistanti tale area di occupazione venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi su semplice richiesta del Comune, con revoca/modifica della concessione di occupazione.
- Il titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi dovrà:
- a. specificare il periodo di durata dell'occupazione;
 - b. rimuovere gli arredi per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio per più di trenta giorni, e lasciare completamente libera l'area di occupazione. Nei giorni di riposo settimanale, e per gli esercizi interessati dal mercato settimanale del giovedì, tavoli, sedie, ombrelloni potranno rimanere accatastati all'esterno, purché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e al regolare svolgimento del mercato settimanale;
 - c. rispettare i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia.
- L'arredo per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, espositori vari, eccetera, dovrà essere conforme a quanto stabilito nel vigente "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano".
- Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, si applica il canone di occupazione suolo con tariffa determinata dallo specifico coefficiente stabilito dalla Giunta.
7. Per gli operatori commerciali su area pubblica con posteggi isolati diurni, notturni o comunque al di fuori dell'area mercatale, si applica il canone di occupazione suolo; nel caso in cui, oltre all'occupazione con banchi e/o attrezzature a terra, fosse necessaria anche l'occupazione del soprassuolo con pensiline, tende, ombrelloni o simili a copertura dei banchi di vendita, si applica il canone del soprassuolo determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto alla superficie occupata a terra.

Articolo 54- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o attestazione o, in caso di occupazione senza titolo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le occupazioni effettuate:
- a. dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, dalle Aziende Sociosanitarie Territoriali e Agenzie di Tutela della Salute;
 - b. da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - c. agli Enti Pubblici e di Diritto Pubblico;
 - d. soggetti giuridici non lucrativi rientranti nelle seguenti categorie:
 - Associazioni registrate come ONLUS alla Direzione Regionale delle Entrate come previsto dall'art. 11 comma 1° del decreto legislativo 460/97;
 - Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11/08/1991 n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 11/08/1981 n. 266;
 - Associazioni senza scopo di lucro di cui alla L.R. 16/08/1996 n. 28;
 - Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della L. 7/12/2000 n. 383;
 - Associazioni di volontariato di Protezione civile iscritte al registro regionale di cui all'art. 5 della L.R. 22/05/2004, n. 16;
 - Associazioni familiari di cui alla L.R. 14/2/2008 n. 1;
 - Cooperative sociali di cui alla Legge 8/11/1991, n. 381;
 - Enti ecclesiastici di confessione religiosa con i quali lo Stato italiano ha stipulato patti, accordi o intese limitatamente alle attività previste dall'art. 10 comma 1 lettera "A", D.lgs. 460 del 4/12/1997 a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma 1°;
 - Altri Enti associativi per i quali sarà verificato di volta in volta il tipo di iniziativa e l'espressa menzione, all'interno dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, dei seguenti requisiti:
 - assenza di fini di lucro
 - divieto di distribuzione degli eventuali avanzi di gestione tra i soci;
 - obbligo di riutilizzo degli avanzi di gestione per il conseguimento degli scopi associativi.
 - e. da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi per conto del Comune solo per la parte di suolo pubblico necessario per l'esecuzione dei lavori. Tali ditte sono inoltre esenti dall'acquisizione dell'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico presso il Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini, a condizione che l'intervento non comporti alcuna modifica alla viabilità che determini la chiusura di strade.
 - f. da soggetti che eseguono interventi per conto dell'Amministrazione Comunale con provvedimento da parte del dirigente del settore interessato.
 - g. con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e purché non contengano indicazioni pubblicitarie, e le aste delle bandiere.
 - h. con autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - i. con autovetture adibite a trasporto pubblico non di linea o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, autonoleggio, parcometri).
 - j. con i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione del canone, sia avvenuta l'affrancazione
 - k. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- l. da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, sociale, sindacale o istituzionale o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq
 - m. da coloro che promuovono propaganda elettorale, purché l'area occupata non ecceda i 16 mq
 - n. con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la cessione gratuita al comune al termine della medesima;
 - o. sulle aree cimiteriali ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - p. con innesti o allacci da parte di privati a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - q. con fioriere e addobbi floreali a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali. Tali fioriere e addobbi floreali dovranno avere le caratteristiche previste dal "Regolamento per l'arredo e il decoro dell'ambiente urbano" e dovranno essere in sintonia con l'ambito urbano in cui vengono inserite. Le fioriere collocate per delimitare spazi pubblici non rientrano nei casi previsti di esenzione. L'area di occupazione è pertanto da computarsi comprensiva delle fioriere;
 - r. con pensiline di fermata autobus, posizionate dal gestore del trasporto pubblico Urbano e di Area Urbana;
 - s. con qualsiasi tipo di contenitore o cassonetto idoneo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, posizionati dall'Ente gestore della raccolta rifiuti;
 - t. per eventi cui il Comune riconosce rilevanza culturale, sociale, sportiva o ricreativa;
 - u. per eventi che ottengano parere positivo della Giunta alla concessione gratuita di spazi ed aree pubbliche;
 - v. per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.
2. Sono altresì esenti:
- a. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
 - b. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con faretti, lampade e lanterne;
 - c. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - d. i passi carrai a raso privi di manufatto che non espongono il cartello di divieto di sosta.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione/autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi a decorrere dalla data del provvedimento comunale. A tal fine la mensilità è computata per intero nel caso in cui l'inizio dell'occupazione avvenga entro il quindicesimo giorno del mese.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Qualora il canone annuale sia superiore ad Euro 600,00, su richiesta del contribuente, l'importo dovuto può essere corrisposto in rate anticipate, fino ad un massimo di sei, con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il versamento effettuato oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza della rata o il mancato pagamento anche di una sola rata, fanno decadere il contribuente dal beneficio del pagamento rateale.
4. Il termine per il versamento del canone annuale può essere differito dalla Giunta Comunale per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere altresì differiti anche i termini per il versamento delle singole rate.

5. Il versamento del canone per l'occupazione deve essere effettuato secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ovvero direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi oppure per eccesso se è superiore a detto importo.
7. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.
8. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57- Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna della concessione o dell'autorizzazione o della attestazione resa per le dichiarazioni di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 56 agli uffici comunali preposti. Qualora il canone annuale sia superiore ad Euro 600,00, su richiesta del contribuente, l'importo dovuto può essere corrisposto in rate anticipate, fino ad un massimo di sei, con scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il versamento effettuato oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza della rata o il mancato pagamento anche di una sola rata, fanno decadere il contribuente dal beneficio del pagamento rateale.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e non dovuto deve essere richiesto dal soggetto passivo entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, o il concessionario, provvede ad evadere l'istanza di rimborso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. All'istanza di rimborso, redatta in carta semplice e corredata dalle attestazioni dei pagamenti effettuati, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante il diritto alla restituzione e deve riportare:
 - a. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, se persona fisica, sede legale e codice fiscale se persona giuridica;
 - b. le motivazioni poste a fondamento dell'istanza;
 - c. la quantificazione del canone di cui si è a richiedere il rimborso
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale a decorrere dal giorno dell'avvenuto versamento.

Articolo 59- Indennità e Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità, pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, calcolata considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo temporanea le altre tipologie di occupazioni ed effettuate dal trentesimo giorno

antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006.

2. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione/attestazione, si applica la sanzione amministrativa, da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone dovuto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese e gli oneri per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone per l'occupazione si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato tardivamente, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
5. Le sanzioni e l'indennità di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle relative alle violazioni al codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge 160 del 2019.
6. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Il funzionario responsabile, nel caso in cui il soggetto passivo versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, a seguito di apposita istanza, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente. Le modalità della rateizzazione sono stabilite dalle disposizioni normative e dal regolamento generale delle entrate del Comune di Mantova.
8. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento quando il canone da recuperare, aumentato delle sanzioni, delle indennità e degli interessi, non supera l'importo di Euro 20,00.
9. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il versamento, dell'intero importo o delle singole rate, il soggetto passivo può sanare spontaneamente la tardività del pagamento versando, contestualmente al canone dovuto, la sanzione, calcolata nella misura del 5 per cento del canone stesso, e gli interessi calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60– Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il funzionamento dei mercati è disciplinato dal vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche.

Articolo 61- Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative al canone mercatale: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi.
2. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente capo, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62- Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente "Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche".

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Per la determinazione del canone il Comune applica la tariffa giornaliera frazionata per ora fino ad un massimo di nove in relazione all'orario stabilito dal vigente "Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche" ed in ragione della superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi al canone mercatale e le relative tariffe sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali e rionali a cadenza settimanale, la tariffa di base del canone dovuto dagli operatori commerciali titolari di posto fisso e non (spuntisti), è fissata dalla Giunta Comunale nei limiti previsti dall'art. 1 comma 843 della Legge 160/2019
4. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari, si applica il canone di cui al Capo precedente con tariffa determinata dallo specifico coefficiente stabilito dalla Giunta.
5. Per gli operatori commerciali su area pubblica con posteggi isolati diurni, notturni o comunque al di fuori dell'area mercatale, si applica il canone di cui al Capo precedente con tariffa determinata dallo specifico coefficiente stabilito dalla Giunta.
6. Nel caso in cui, oltre all'occupazione con banchi e/o attrezzature a terra, fosse necessaria anche l'occupazione del soprassuolo con pensiline, tende, ombrelloni o simili a copertura dei banchi di vendita, si applica il canone del soprassuolo determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto alla superficie occupata a terra.
7. La Giunta comunale stabilisce il coefficiente per la determinazione della tariffa del canone di occupazione di soprassuolo.

Articolo 64 -Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicato un coefficiente più elevato. Il coefficiente per le strade di 2^a categoria è ridotto in misura del 25 % per cento rispetto alla 1^a categoria. Il coefficiente per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria più elevata.
4. Le tre categorie di classificazione delle strade ai fini dell'applicazione del canone sono riportate nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7.00 alle ore 14.00;
 - dalle ore 14.00 alle ore 20.00;
 - dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
2. Per le occupazioni temporanee il canone sostituisce, oltre al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche il prelievo sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - di aree eccedenti la superficie concessa;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima;
 - permanenti per le quali, per le annualità successive a quella del rilascio dell'atto di concessione, non sia stato corrisposto il canone e per le quali sia stata dichiarata la decadenza.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione delle strutture mercatali.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui al successivo articolo 70, le occupazioni si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Articolo 67- Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di provvedimento specifico, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68- Versamento del canone

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso non sia superiore ad euro 600,00.
2. Se l'importo del canone è superiore ad Euro 600,00 è consentito il versamento in un massimo di sei rate bimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il versamento del canone per l'occupazione deve essere effettuato secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 ovvero direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall'Ente.
5. Il versamento del canone deve essere effettuato, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi oppure per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 69 - Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e non dovuto deve essere richiesto dal soggetto passivo entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il versamento, ovvero dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, o il concessionario, provvede ad evadere l'istanza di rimborso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento della stessa.
2. All'istanza di rimborso, redatta in carta semplice e corredata dalle attestazioni dei pagamenti effettuati, deve essere allegata tutta la documentazione comprovante il diritto alla restituzione e deve riportare:

- d. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, se persona fisica, sede legale e codice fiscale se persona giuridica;
 - e. le motivazioni poste a fondamento dell'istanza;
 - f. la quantificazione del canone di cui si è a richiedere il rimborso
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale a decorrere dal giorno dell'avvenuto versamento.

Articolo 70 - Indennità e Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità, pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento, considerando le occupazioni temporanee effettuate dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, della Legge 296/2006.
2. Per le occupazioni abusive, ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, si applica la sanzione amministrativa, da un minimo del cento per cento ad un massimo del duecento per cento del canone dovuto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone mercatale si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato tardivamente, oltre agli interessi calcolati al tasso legale.
4. Le sanzioni e l'indennità di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle relative alle violazioni al Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792 della legge 160 del 2019.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il funzionario responsabile, nel caso in cui il soggetto passivo versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, a seguito di apposita istanza, può concedere la rateizzazione del pagamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente. Le modalità della rateizzazione sono stabilite dalle disposizioni normative e dal regolamento generale delle entrate del Comune di Mantova.
7. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento quando il canone da recuperare, aumentato delle sanzioni, delle indennità e degli interessi, non supera l'importo di Euro 20,00.
8. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il versamento, dell'intero importo o delle singole rate, il soggetto passivo può sanare spontaneamente la tardività del pagamento versando, contestualmente al canone dovuto, la sanzione, calcolata nella misura del 5 per cento del canone stesso, e gli interessi calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 - Regime transitorio

1. Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, alle concessioni/autorizzazioni rilasciate nel periodo intercorrente dal 1/1/2021 alla data di esecutività della delibera con cui si approva il presente regolamento, si applicano in quanto compatibili:
 - a. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 contenute nel regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/02/2008, a cui si fa espresso rinvio;
 - b. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819

dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13/02/2019, a cui si fa espresso rinvio;

2. I medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti, per l'anno 2020, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. I canoni devono essere versati alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
4. La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
5. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione/concessione. Eventuali mezzi pubblicitari non autorizzati ma conformi alla disciplina del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari possono acquisire, a seguito di specifica richiesta, autorizzazione postuma, mentre i mezzi pubblicitari non autorizzati e non conformi alla disciplina del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari dovranno essere rimossi.
Per l'anno 2021, per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile 2021.
6. Per le annualità 2021 e 2022 è concesso il beneficio del pagamento rateale anche nel caso in cui l'importo dovuto a titolo di canone di cui ai Capi IV e V sia superiore ad € 250,00.
7. Per le annualità 2021 e 2022 è sospesa l'indennità di proroga prevista dall'art. 46 comma 5.

Articolo 72 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A)

- elenco delle strade inserite nella categoria speciale ai fini dell'applicazione del canone per l'esposizione pubblicitaria e del canone per le pubbliche affissioni.

Allegato B)

- elenco delle strade classificate in categorie ai fini dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale.

ALLEGATO A)

ELENCO DELLE LOCALITA' INSERITE NELLA CATEGORIA SPECIALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

A

Via Giovanni Acerbi
Via Agnelli
Via Salvador Allende
Via Ilaria Alpi
Piazza Arche
Via Roberto Ardigò
Via Argentina Altobelli
Via Giovanni Arrivabene
Viale Avis

B

Via Cesare Battisti
Piazza Giuseppe Bazzani
Piazzale Cesare Beccaria
Via Bellalancia
Via Maria Bellonci
Via Giuseppe Bertani
Via Saverio Bettinelli
Via Ivanoe Bonomi
Piazzale Silvio Bottoli
Via Aliano Bracci
Via Brennero
Via Brescia
Piazza Broletto
Via Broletto

C

Via Camillo Benso Conte di Cavour
Via Pietro Fortunato Calvi
Giardini Carlo Camerlenghi
Piazza Matilde di Canossa
Strada Cartiera Burgo
Piazza Felice Cavallotti
Via Giovanni Chiassi
Strada Chiesanuova
Strada Circonvallazione Sud
Via Salvatore Cognetti De Martinis
Via Concezione
Piazza Concordia
Via Corrado
Via Filippo Corridoni
Via Cremona

D

Via Vittorino Da Feltre
Via Carlo D'Arco

Piazza Dei Filippini
Lungolago Dei Gonzaga
Piazza Dei Mille
Via Dei Mulini
Viale Dei Partigiani
Corte Dei Sogliari
Via Dei Toscani
Viale Del Risorgimento
Via Dell'Accademia
Viale Della Favorita
Corso Della Libertà
Viale Della Repubblica
Viale Di Poggio reale
Piazzale Di Porta Cerese
Largo Di Porta Pradella
Via Marcello Donati
Strada Dosso del Corso
Via Enrico Dugoni

E

Via Luigi Einaudi
Piazza Erbe
Viale Europa

F

Via Domenico Fernelli
Via Ferruccio Ferretti
Galleria Enrico Ferri
Piazzale Gaetano Filangeri
Via Fabio Filzi
Piazza Teofilo Folengo
Via Pietro Frattini

G

Via Ferdinando Galiani
Corso Giuseppe Garibaldi
Via Melchiorre Gioia
Via Giustizati
Via Maria Goia
Via Goito
Viale Gorizia
Piazzale Antonio Gramsci
Via Don Bartolomeo Grazioli

I

Viale Italia

K

Piazzale Martin Luther King

L

Strada Lago Paiolo
Galleria Ferdinando Landucci
Via Legnago
Piazza Leon Battista Alberti
Via Leon D'oro

Via Don Eugenio Leoni
P.le Aldo Levoni

M

Via Madonna Dell'Orto
Via Napoleone Mambrini
Via Andrea Mantegna
Via Giovanni Marangoni
Piazza Guglielmo Marconi
Piazza Franco Marenghi
Via Alberto Mario
Piazza Martiri di Belfiore
Via Giacomo Matteotti
Via Giuseppe Mazzini
Viale Mincio
Piazzale Arnoldo Mondadori
Viale Montegrappa
Viale Montello
Viale Montenero
Via Aldo Moro
Galleria Ludovico Mortara
Piazza Cesare Mozzarelli
Via Mutilati e Caduti del Lavoro

N

Via Imre Nagy
Via Ferdinando Negri
Via Pietro Nenni
Via Ippolito Nievo
Viale Tazio Nuvolari

O

Via Guglielmo Oberdan
Via Orefici
Viale Oslavia
Via Ostiglia
Piazza 80° Fanteria

P

Via Angiolino Palvarini
Piazza Vilfredo Pareto
Via Parma
Viale Pasubio
Via Pescheria
Viale Piave
Viale Piemonte
Via Leopoldo Pilla
Via Alberto Pitentino
Piazza Porta Giulia
Piazzale Porta Mulina
Via Principe Amedeo di Savoia

Q

Lungo-rio Quattro Novembre

R

Via Giuseppe Rea
Via Roma
Via Giulio Romano
Via Gian Domenico Romagnosi
Via Lino Ruberti

S

Galleria San Cristoforo
Piazza San Francesco
Via San Longino
Galleria San Maurizio
Via Eugenio Sartori
Strada Soave
Via Solferino e San Martino
Piazza Sordello
Via Giovanni Battista Spagnoli
Via Giulio Superti Furga

T

Tangenziale Nord
Via Dario Tassoni
Via Trieste
Strada Trincerone

U

Corso Umberto Primo

V

Via XX Settembre
Largo Ventiquattro Maggio
Via Giuseppe Verdi
Via Verona
Via Pietro Verri
Piazza Virgiliana
Corso Vittorio Emanuele Secondo
Via Franklin Vivenza

Z

Via Renzo Zanellini

ALLEGATO B)

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE IN CATEGORIE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL CANONE MERCATALE

PRIMA CATEGORIA

CORSO DELLA LIBERTA'
CORSO GARIBALDI
CORSO UMBERTO 1^
CORSO VITT.EMANUELE
CORTE APOLLO
CORTE DEI SOGLIARI
GALLERIA FERRI
GALLERIA MORTARA
GALLERIA S. MAURIZIO
LARGO 24 MAGGIO
LARGO PORTA PRADELLA
LARGO S.LUIGI GONZAG
LUNGOLAGO DEI GONZAG
LUNGOLAGO MINCIO
LUNGORIO IV NOVEMBRE
P.FILIPPINI
P.PACCAGNINI
P.ZA BERTAZZOLO
P.ZZA 80^ FANTERIA
P.ZZA ANCONETTA
P.ZZA BAZZANI
P.ZZA BROLETTO
P.ZZA CANOSSA
P.ZZA CAVALLOTTI
P.ZZA CONCORDIA
P.ZZA D'ARCO
P.ZZA DEI MILLE
P.ZZA DON LEONI
P.ZZA ERBE
P.ZZA FOLENGO
P.ZZA GASOMETRO
P.ZZA LEGA LOMBARDA
P.ZZA MANTEGNA ANDREA
P.ZZA MARCONI GUGLIELMO
P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE
P.ZZA MOZZARELLI CESARE
P.ZZA POLVERIERA
P.ZZA PORTA MULINA
P.ZZA QUAZZA ROMOLO
P.ZZA S.FRANCESCO D'ASSISI
P.ZZA S.PIETRO CANONONICA
P.ZZA SAN GIOVANNI
P.ZZA SAN LEONARDO
P.ZZA SEMINARIO
P.ZZA SERMIDE
P.ZZA SORDELLO
P.ZZA STRETTA
P.ZZA VIRGILIANA

P.ZZA VITERBI ADOLFO
P.ZZALE PORTA CERESE
P.ZZALE VITT.VENETO
PORTICI BROLETTO
V. D'ESTE
V.20 SETTEMBRE
V.25 APRILE
V.ACCADEMIA
V.ACERBI
V.ADIGE
V.AGAZZI FRANCESCO
V.AGNELLI
V.AGUCCHIE
V.ALBERO
V.ALBERTI L.B.
V.ALDO MORO
V.ALIGHIERI
V.ALIPRANDI
V.ALLENDE
V.APORTI
V.ARCHÉ
V.ARDIGO'
V.ARGINE
V.ARRIVABENE
V.BARCHE
V.BATTISTI CESARE
V.BELLALANCIA
V.BENZONI
V.BERTANI
V.BETTINELLI
V.BINDOLO
V.BONACOLSI
V.BONOMI
V.BROLETTO
V.BRONZETTI
V.BUOZZI
V.CADUTI DEL LAVORO
V.CALVI
V.CAMERA COMMERCIO
V.CAMERLENGHI
V.CAMPANA
V.CANOVE
V.CANTARANINO
V.CAPPADOCIA
V.CAPPELLO
V.CAPPUCCINE
V.CARBONATI
V.CARBONE
V.CARDONE
V.CARDUCCI
V.CARMINE
V.CASTIGLIONI
V.CAVOUR
V.CAVRIANI
V.CECIL GRAYSON
V.CEDRO

V.CERTOSINI
V.CHIASSI
V.CHIAVICHETTE
V.CHIODARE
V.CHIUSO
V.CINQUE REGGIOLE
V.COCATELLI
V.CONCEZIONE
V.CORRADO
V.CORRIDONI
V.DAINO
V.DE' CANAL
V.DE' CANI
V.DELLA CONCILIAZIONE
V.DELLA LIBERTA'
V.DELLA MAINOLDA
V.DELLA REPUBBLICA
V.DELL'ANGELO
V.DELL'ARCO
V.DELLE RIMEMBRANZE
V.DESERTO
V.DI MEZZO
V.DOGANA
V.DON ENRICO TAZZOLI
V.DON MAZZOLARI
V.DOTTRINA CRISTIANA
V.DUCALE
V.DUE CATENE
V.EINAUDI
V.F.LLI BANDIERA
V.F.LLI CAIROLI
V.F.LLI GRIOLI
V.FERMI
V.FERNELLI
V.FIENO
V.FILZI
V.FINZI
V.FONDAMENTA
V.FRANCHETTI
V.FRATTINI
V.FREDDO
V.FRUTTA
V.GALANA
V.GALLINA
V.GALLO
V.GANDOLFO
V.GIGLIO
V.GIOPPI
V.GIULIO ROMANO
V.GIUSTIZIATI
V.GOMBRICH
V.GOVERNOLO
V.GOVI
V.GRADARO
V.GRAYSON
V.GRAZIOLI

V.GUERRIERI GONZAGA
V.IPPOLITO NIEVO
V.ISONZO
V.LEON D'ORO
V.LO CANOVE
V.LO CORRIDORE
V.LO FORNO
V.LO PACE
V.LO POZZO
V.LO PRATO
V.LO RASTELLI
V.LO SANTA MARIA
V.LO SERPE
V.MADONNA
V.MADONNA DELLA VITTORIA
V.MADONNA DELL'ORTO
V.MARANGONI GIOVANNI
V.MARIO ALBERTO
V.MARMORINI
V.MASSARI
V.MATTEOTTI GIACOMO
V.MAZZINI GIUSEPPE
V.MINCIO
V.MONTANARA E CURTATONE
V.MONTANARI CARLO
V.MONTEGRAPPA
V.MONTELLO
V.MONTESSORI
V.MONTEVERDI
V.MORI ATTILIO
V.MOZZARELLI CESARE
V.NAZARIO SAURO
V.NAZIONE
V.NORSA UMBERTO
V.OBERDAN GUGLIELMO
V.OGLIO
V.OREFICI
V.PACCAGNINI
V.PAGLIAIO
V.PASTRO
V.PERO
V.PERSICO
V.PESCHERIA
V.PIETA'
V.PILASTRO
V.PITENTINO ALBERTO
V.PO
V.POGGIO
V.POMA CARLO
V.POMPONAZZO
V.PORTAZZOLO
V.PORTICHETTO
V.PORTO
V.PRATO
V.PRINCIPE AMEDEO
V.QUARTO

V.QUINTO
V.REA
V.RIPPA GIUSEPPINA
V.RISORGIMENTO
V.ROMA
V.RONDA
V.RUBENS PAUL PIETER
V.S.ALESSIO
V.S.FRANCESCO DA PAOLA
V.SACCHI ACHILLE
V.SACCHI ACHILLE
V.SALNITRO
V.SAN AGNESE
V.SAN AMBROGIO
V.SAN CARLO
V.SAN CATERINA
V.SAN CELESTINO
V.SAN CRISPINO
V.SAN GERVASIO
V.SAN GIORGIO
V.SAN LONGINO
V.SAN NICOLO'
V.SAN PAOLO
V.SANTA MARIA
V.SANTA MARTA
V.SANT'ANNA
V.SANT'ANSELMO
V.SANT' EGIDIO
V.SANTISSIMI MARTIRI
V.SAPONE
V.SCALA
V.SCARSELLINI ANGELO
V.SCHIVENOGLIA
V.SCUDERIE REALI
V.SCUOLA GRANDE
V.SECONDO
V.SOLFERINO E S.MARTINO
V.SOLITARIO
V.SOTTORIVA
V.SPAGNOLI G.BATTISTISTA
V.STABILI
V.STORTA
V.STRETTO
V.TASSONI DARIO
V.TAZIO NUVOLARI
V.TE
V.TEATRO VECCHIO
V.TERZIARIO
V.TEZZE
V.TIONE
V.TITO SPERI
V.TRENTO
V.TRIESTE
V.VALDORO
V.VALSESIA
V.VERDI GIUSEPPE

V.VARRONE
V.VIANI ANTONMARIA
V.VIRGILIO
V.VITTORINO DA FELTRE
V.VOLTINO
V.ZAMBELLI GIOVANNI
V.ZAPPETTO

MICRO/ZONA UNO-A

PLATEATICI

P.ZZA SORDELLO
P.ZZA BROLETTO
PORTICI BROLETTO
V.LO COMMERCIO
P.ZZA ERBE
P.ZZA MANTEGNA
P.ZZA MARCONI
C.SO UMBERTO I
P.ZZA CAVALLOTTI LATO TEATRO SOCIALE
AREE PARCOMETRO BLU

MICRO/ZONA UNO-B

PLATEATICI

P.ZZA CAVALLOTTI
VIA ROMA
VIA CALVI
VIA SPAGNOLI
VIA GIUSTIZIATI
P.ZZA CONCORDIA
C.SO DELLA LIBERTA'
P.ZZA CANOSSA
P.ZZA LEON BATTISTA ALBERTI
VIA VERDI
VIA OBERDAN
VIA C.BATTISTI
VIA GRAZIOLI
VIA GOITO
VIA CAVOUR
VIA SAN GIORGIO

SECONDA CATEGORIA

LARGO PETRARCA FRANC
P.DE GASPERI
P.LE BOTTOLI
P.LE FILANGERI
P.LE LEVONI
P.ZZA D'ACQUISTO
P.ZZA MERENGI
P.ZZA MODUGNO
P.ZZA PARETO
P.ZZA TOM BENETOLLO
P.ZZALE BECCARIA
P.ZZALE GRAMSCI

P.ZZALE LEVONI
P.ZZALE LUTER KING
P.ZZALE MICHELANGELO
P.ZZALE MONFERRATO
P.ZZETTA ZANIBONI
S.DA SPOLVERINA
STRADA BOCCABUSA
STRADA CAPILUPIA
STRADA CHIESANUOVA
STRADA CINCIANA
STRADA CIRC. SUD
STRADA DEL FORTE
STRADA DIGA MASETTI
STRADA SAN SILVESTRO
STRADA TRINCERONE
V.7 DICEMBRE
V.8 MARZO
V.ALBERTONI
V.ALTOBELLI
V.AMADEI
V.ANDREANI
V.ANSELMI TINA
V.ARIOSTO
V.ASIAGO
V.ASOLA
V.AVIS
V.AZUCHI
V.BARBANO
V.BELGIOIOSO
V.BELLONCI MARIA
V.BERTOLOTTI
V.BLIGNY
V.BONORIS
V.BORSA
V.BOSCHETTI
V.BOVES
V.BOZZOLO
V.BRACCI ALIANO
V.BRENNERO
V.BRIGATA MANTOVA
V.CADIOLI
V.CAMPI
V.CANTELMA
V.CARLI
V.CARSO
V.CASTIGLIONE STIVIE
V.CHARLEVILLE
V.CHIESA
V.COL DI LANA
V.CREMONA
V.DAVARI
V.DE GIOVANNI
V.DE MICHELI
V.DEI GOLGI
V.DEGLI OSANNA
V.DEGLI STORICI MANTOVANI

V.DEI PARTIGIANI
V.DELLA FAVORITA
V.DELLA POSTA
V.DIVISIONE ACQUI
V.DON MARAGLIO
V.DONATI
V.DOSSO DEL CORSO
V.DUGONI
V.F.LLI ROSSELLI
V.FACCIOFFO
V.FANCELLI
V.FERRARINI
V.FIERA
V.FINETTI
V.FIUME
V.FOSCOLO
V.GABER
V.GALIANI
V.GALILEI
V.GIOIA MARIA
V.GIUSTI
V.GOBIO
V.GOLDONI
V.GOLGI
V.GORIZIA
V.GROSSI
V.HERMADA
V.INDIPENDENZA
V.INTRA
V.ISTRIA
V.ITALIA
V.LAGO PAIOLO
V.LE A.V.I.S.
V.LE AMENDOLA
V.LEARCO GUERRA
V.LEGNAGO
V.LEOMBRUNO
V.LEONARDO DA VINCI
V.LEOPARDI
V.LOMINI
V.LORIA
V.LUZIO
V.MALETPI PIETRO
V.MAMBRINI NAPOLEONE
V.MAMELI GOFFREDO
V.MANZONI ALESSANDRO
V.MARZABOTTO
V.MASSARANI TULLIO
V.MEDAGLIE D'ORO
V.MENOTTI CIRO
V.MONDOVI'
V.MONS.MARTINI LUIGI
V.MONTENERO
V.MONZANBANO
V.MOZART AMADEUS
V.NAGY IMRE

V.NENNI
V.NEVERS
V.ORTIGARA
V.OSLAVIA
V.PALVARINI
V.PARILLA ANGELO
V.PARMA
V.PASCOLI
V.PASUBIO
V.PELLICO
V.PESENTI DOMENICO
V.PIAVE
V.PIETRA A.
V.PISACANE CARLO
V.PLATINA BARTOLOMEO
V.PODGORA
V.POMA FILIPPINI ANN
V.POMPILIO
V.PORTIOLI ATILIO
V.POSSEVINO ANTONIO
V.PRIMATICCIO
V.REVERE
V.RINALDO MANTOVANO
V.ROMAGNOLI ETTORE
V.ROMAGNOSI
V.ROVO
V.RUBERTI
V.SABBIONETA
V.SABOTINO
V.SALANDRI PELLEGRIN
V.SAN GEMINIANO
V.SCALARINI GIUSEPPE
V.SCIESA
V.SEGNA
V.SEMEGHINI DEFENDI
V.SILIPRANDI FRANCES
V.STEFANI
V.STORICI MANTOVANI
V.STRATOS
V.SUPERTI FURGA GIULIA
V.SUSANI GIORGIO
V.SUZZARA
V.TAMASSIA NINO
V.TANGENZIALE NORD
V.TELLERA GENERALE
V.TONELLI FRANCESCO
V.TORELLI PIETRO
V.VAL D'OSSOLA
V.VALENTI TERESA
V.VALSECCHI
V.VASCHI LUIGI
V.VESCI GINO
V.VIADANA
V.VISI GIAMBATTISTA
V.VIVENZA FRANKLIN
V.VOLTA CAMILLO

V.ZACCAGNINI
V.ZANELLINI

TERZA CATEGORIA

BOSCO VIRGILIANO
CENTRO SPORTIVO FILIPPI
GIARDINI HOFER ANDREAS
GIARDINI TIROLO
LARGO PRIMO MAGGIO
P.ZZA ANGELI
P.ZZA DIAZ
P.ZZA FRASSINO
P.ZZA MADISON
P.ZZA PORTA GIULIA
P.ZZA SANT' ISIDORO
P.ZZA UNIONE EUROPEA
P.ZZALE FRIULI
P.ZZALE PUGLIE
P.ZZALE PUSKIN
P.ZZALE TRENTINO
P.ZZALE UMBRIA
PARCHEGGIO SCUOLA
ALLENDE
S.DA SAN MARTINO
STR. CIPATA
STRADA CARTIERA BURGO
STRADA CASCINA ZANET
STRADA CASTELLETTO
STRADA CASTIONA
STRADA CIRCONV. EST
STRADA DIVERSIVO
STRADA EREMO
STRADA FORMIGOSA
STRADA FOSSAMANA
STRADA GAMBARARA
STRADA GAROLDINA
STRADA GHISIOLO
STRADA GUERRINA
STRADA LUNETTA
STRADA MADONNINA
STRADA MALDINARO
STRADA MANTOVANELLA
STRADA MONTATA
STRADA OLMO
STRADA RIMONDO
FRANCESCO
STRADA SOAVE
STRADA STAZIONE FRASSINO
STRADA VERZELLOTTO
STRADA VILLANOVA DE
BELLIS
STRADA VIRGILIANA
V.ABRUZZI
V.ACQUE ALTE
V.AGAZZI FRANCESCO

V.ALDRIGA
V.ANDREASINO
V.BARBIERI
V.BASEVI GIOACHINO
V.BASSANO DA MANTOVA
V.BENTIVOGLIO
V.BERNI
V.BOLDRINI
V.BOLZANO
V.BORSELLINO
V.BOTTONI PIERO
V.BRESCIA
V.CADORE
V.CADORNA
V.CADUTI DI VIA FANI
V.CALABRIA
V.CALAMANDREI
V.CANNETI
V.CARANENTI
V.CARLO CATTANEO
V.CARPI
V.CASATI
V.CASTAGNA
V.CASTELLETTO BORGO
V.CATTANEO
V.CAVICCHINI
V.CERESARA
V.CESANA
V.CHICO MENDEZ
V.COLOMBO
V.CORREGGIO
V.COSTITUENTI MANTOVANI
V.CROCE BENEDETTO
V.DE' MORI
V.DE' ROSSI SALOMONE
V.DE' SOMMI LEONE
V.DEGLI SPALTI
V.DEI CADUTI
V.DEI GHISI
V.DEI GOLGI
V.DEI MULINI
V.DEI TOSCANI
V.DEL VIVAIO
V.DELLA CERTOSA
V.DI CAPI
V.DI POGGIO REALE
V.DI VITTORIO
V.DRAGONCELLO
V.DUNANT
V.EINSTEIN ALBERT
V.EMILIA
V.EREMO
V.ESPERANTO
V.EUROPA
V.F.LLI CERVI
V.FALCONE

V.FERRARIS
V.FERRETTI
V.FORLANINI
V.FORNACI
V.GATTI GEROLAMO
V.GELSO
V.GIOLITTI GIOVANNI
V.GIONTA
V.GIORGI RUGGERO
V.GOBETTI PIERO
V.GORNI
V.GRANDI
V.GRASSI
V.GUALTIERI
V.GUASTALLA
V.GUASTALLA LINCOLN
V.GUINDANI
V.JOTTI NILDE
V.JUVARA
V.LEVI
V.LOMBARDI
V.LOMBARDIA
V.LUCCHINI
V.LUZZARA
V.MAESTRI DEL LAVORO
V.MAJORANA
V.MAGRI ATTILIO
V.MALDINARO
V.MANTOVANO RINALDO
V.MARCHE
V.MARMIROLO
V.MARTINELLI JACOPO
V.MAZZALI
V.MEDOLE
V.MEUCCI ANTONIO
V.MIGLIORETTI PASQUA
V.MORETTI AMALIA
V.NAMIAS
V.NATTA
V.NEGRI FERDINANDO
V.NENCI ENZO
V.NOVELLARA
V.OSTIGLIA
V.OTTOLENGHI
V.PACINOTTI ANTONIO
V.PAGLIA ENRICO
V.PANIZZA MARIO
V.PARIDE VERDI SUZZA
V.PASTORE GIULIO
V.PAVESE
V.PECORARI
V.PELLEGREFFI MARIA
V.PERINA
V.PERTINI
V.PESCAROLO ALBERTO
V.PESCHIERA

V.PIEMONTE
V.PILLA LEOPOLDO
V.PIOPPO
V.PISA
V.PLONER PIETRO
V.POMPONESCO
V.POZZO PAOLO
V.RABIN
V.RICCARDO LOMBARDI
V.RINO GAETANO
V.RIPARI
V.RISMONDO
V.ROMAGNA
V.SADUN
V.SALGARI EMILIO
V.SALICE
V.SALVEMINI GAETANO
V.SAN GIOVANNI BONO
V.SAN LAZZARO
V.SAN MARTINO
V.SAN MICHELE
V.SANT'ALESSIO
V.SANTA MARIA NUOVA
V.SARAGAT
V.SARAJEVO
V.SARDEGNA
V.SARTORI EUGENIO
V.SCHIROLI
V.SEGURI
V.SICILIA
V.SIENA
V.SILVIO SPILLER
V.SPALLANZANI LAZZARO
V.STOPPANI ANTONIO
V.TALIERCIO GIUSEPPE
V.TERRACINI UMBERTO
V.TIGLIO
V.TIRABASSI LINDO
V.TORRE D'OGLIO
V.TOSCANA
V.VAINI
V.VALDARO
V.VALEGGIO
V.VALLE D'AOSTA
V.VENETO
V.VERONA
V.VERRI
V.VESPUCCI
V.VILLAFRANCA
V.VILLANOVA DE BELLIS
V.VITTORINO
V.VIVANTI
V.WHITE JESSIE
V.ZANARDI

